



Roma,

COMUNICATO UFFICIALE N. 243
Stagione Sportiva 2015/2016

Protocollo:

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 289/A, 290/A, 291/A e 292/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 FEBBRAIO 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 289/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1060 pf 14/15 adottato nei confronti della Società A.S.D. UNIPOMEZIA VIRTUS 1938, avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. UNIPOMEZIA VIRTUS 1938, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., per il comportamento in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., del Signor Bazzoni Claudio, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. UNIPOMEZIA VIRTUS 1938, durante la gara di Campionato Allievi Provinciali – girone D, PRO CALCIO CECCHINA – UNIPOMEZIA VIRTUS DEÒ 17 MAGGIO 2015;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nazzareno Cerusico, nell'interesse della Società A.S.D. UNIPOMEZIA VIRTUS 1938 nella qualità di Presidente e legale rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione finale nella misura di € 400,00 di ammenda per la Società A.S.D. UNIPOMEZIA VIRTUS 1938;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 FEBBRAIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 290/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1202 pf 12/13 adottato nei confronti del Sig. ANDREA SENO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Andrea SENO, collaboratore tecnico della 1^a squadra della S.S. CALCIO VENEZIA S.P.A. nella stagione sportiva 2008/09, iscritto dal 14 gennaio 2008 nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi (Comunicato Ufficiale n. 76 del Settore Tecnico della F.I.G.C. del 14 gennaio 2008) in violazione:

- dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), dell'art. 8, comma 2, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), dell'art. 8, comma 6, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (art. 8, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) e dell'art. 94 delle N.O.I.F., per aver concordato con il sig. Arrigo POLETTI la corresponsione di un pagamento extracontrattuale di euro 30.000,00 in cambio di una riduzione dei compensi ufficialmente pattuiti, al fine di limitare gli impegni economici di natura erariale e contributiva a carico della società;
 - dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), dell'art. 8, comma 2, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), dell'art. 8, comma 6, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (art. 8, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) e dell'art. 94 delle N.O.I.F., per aver concordato nella stagione sportiva 2008/09 pagamenti extracontrattuali per complessivi euro 70.000,00 in favore di numerosi calciatori tesserati per la S.S. CALCIO VENEZIA S.P.A., in cambio di una riduzione dei compensi ufficialmente pattuiti, al fine di limitare gli impegni economici di natura erariale e contributiva a carico della società;
 - dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), dell'art. 8, comma 2, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), dell'art. 8, comma 6, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (art. 8, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) e dell'art. 94 delle N.O.I.F., per aver effettuato nella stagione sportiva 2008/09 per conto della S.S. CALCIO VENEZIA S.P.A. un pagamento extracontrattuale in favore del tesserato sig. Francesco ZERBINI, per euro 35.000,00;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea SENO;
 - vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
 - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
 - rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 mesi di inibizione e 500,00 Euro di ammenda per il Sig. Andrea SENO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 FEBBRAIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 291/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 469 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. ANTONIO PERCASSI e della società ATALANTA B.C. S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

Antonio PERCASSI, Presidente e legale rappresentante della società ATALANTA B.C. S.p.A., in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione al Titolo II) - Criteri Infrastrutturali – lettera A), punto 1), sub b) del C. U. n. 188/A del 26.03.2015, per aver depositato oltre il termine del 20.06.2015, previsto dalla normativa federale, la documentazione attestante la disponibilità dello Stadio Comunale "Atleti Azzurri d'Italia" di Bergamo.;

ATALANTA B.C. S.p.A., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio PERCASSI in proprio e, in qualità di Presidente, nell'interesse della società ATALANTA B.C. S.p.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di giorni 20 (venti) di inibizione per il Sig. Antonio PERCASSI e di € 13.400,00 (tredicimilaquattrocento/00) di ammenda per la società ATALANTA B.C. S.p.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 FEBBRAIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 292/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 19 pf 14/15 adottato nei confronti del Sig. SIMONE RIVA, del Sig. ENRICO GIUSSANI e della società A.C. GESSATE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Simone RIVA, Presidente della società A.C. GESSATE, per aver iscritto e fatto partecipare la società A.C. GESSATE al Torneo "Torneo Copa Catalunya", senza l'autorizzazione necessaria della FIGC, in violazione del dovere di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nel corrispondente art. 1 bis, comma 1, del nuovo C.G.S.), anche in relazione all'art. 1 commi 1, 2 e 4 dello Statuto della FIGC ed all'art. 11.3 lettera b) del Comunicato Ufficiale n.1 della stagione sportiva 2013/2014 della Lega Nazionale Dilettanti;

Enrico GIUSSANI, tesserato per la società A.C. GESSATE in qualità di Segretario, per aver iscritto e fatto partecipare la società A.C. GESSATE al Torneo "Torneo Copa Catalunya", senza l'autorizzazione necessaria della FIGC, in violazione del dovere di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nel corrispondente art. 1 bis, comma 1, del nuovo C.G.S.), anche in relazione all'art. 1 commi 1, 2 e 4 dello Statuto della FIGC ed all'art. 11.3 lettera b) del Comunicato Ufficiale n.1 della stagione sportiva 2013/2014 della Lega Nazionale Dilettanti;

A.C. GESSATE, per responsabilità diretta (in relazione alla condotta del Riva) ed oggettiva (in relazione alla condotta del Giussani) in quanto società alla quale appartenevano i deferiti al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Simone RIVA in proprio e, in qualità di Presidente, nell'interesse della società A.C. GESSATE, e dal Sig. Enrico GIUSSANI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Simone RIVA, € 70,00 di ammenda per la società A.C. GESSATE e 20 giorni di inibizione per il Sig. Enrico GIUSSANI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 FEBBRAIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio